

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2847 del 16/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GED SRL PREFABBRICATI IN C.A., C.A.P. E CARPENTERIA METALLICA con sede legale in Cesena, Via Comunale Larga n.721. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di prefabbricati in c.a., c.a.p. e carpenteria sito nel Comune di Cesena, Via Comunale Larga n.721.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2933 del 16/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GED SRL PREFABBRICATI IN C.A., C.A.P. E CARPENTERIA METALLICA con sede legale in Cesena, Via Comunale Larga n.721. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di prefabbricati in c.a., c.a.p. e carpenteria sito nel Comune di Cesena, Via Comunale Larga n.721.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/10/2015 Prot. Unione 41809, e acquisita ai Prot. Prov.li n. 92709 e 92710 del 28/10/2015, da **GED SRL PREFABBRICATI IN C.A., C.A.P. E CARPENTERIA METALLICA**, nella persona del Sig. Enrico Petelio, in qualità di rappresentante dell'impresa, con sede legale in Comune di Cesena, Via Comunale Larga n. 721, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di prefabbricati in c.a., c.a.p. e carpenteria sito nel Comune di Cesena, Via Comunale Larga n.721, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 23/11/2015 Prot. Unione 46498, acquisita al Prot. Prov.le 99855/2015, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Atteso** che in data 22/12/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 52467 ed al Prot. Prov.le 110004/2015 del 30/12/2015;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Visto** che con Nota di Arpae PGFC/2016/2885 del 01/03/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 09/03/2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa;
- In merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il Comune di Cesena con PEC del 01/03/16 ha trasmesso il proprio benestare condizionato al rispetto delle prescrizioni impartite da HERA nel proprio parere di competenza.
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Cesena con nota Prot. Com.le 94506/63 del 03/11/2015, acquisita al Prot. Prov.le 95840 del 09/11/2015, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 140/AUA/2015, in cui è stata allegata una Documentazione di Impatto Acustico, datata settembre 2015, redatta dal T.C.A. Marco Pavan ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tali dichiarazione/relazione in merito all'impatto acustico.”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione e positiva valutazione della documentazione integrativa da produrre relativamente alle emissioni in atmosfera;

**Dato atto** che con Nota di Arpae PGFC/2016/3659 del 15/03/2016 è stata richiesta la documentazione integrativa sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi;

**Considerato** che in data 15/04/2016 la Ditta ha trasmesso al al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 15495 e da Arpae al PGFC/2016/5820 del 22/04/2016;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., acquisite in data 01/08/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: *“BENESTARE N. 13804 del 29/02/2016 per rinnovi autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in fognatura”* Prot. Com.le 22151/338 del 29/02/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela

Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, acquisito al PGFC/2016/2833 del 01/03/2016;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 131 del 05/04/2013 prot. n. 65963/2013 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena a GED, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi., trattandosi di un atto inerente l'eliminazione della emissione E12 senza alcuna valutazione istruttoria rispetto a quanto prescritto nella precedente autorizzazione n. 494 del 06/09/2004 prot. n. 24618/04 rilasciata ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena a GED;
- autorizzazione allo scarico PG N. 31378 del 30/04/2013 rilasciata dal Comune di Cesena;
- autorizzazione allo scarico PG N. 31383 del 30/04/2013 rilasciata dal Comune di Cesena;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **GED SRL PREFABBRICATI IN C.A., C.A.P. E CARPENTERIA METALLICA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **GED SRL PREFABBRICATI IN C.A., C.A.P. E CARPENTERIA METALLICA** (C.F./P.IVA 02261560409), nella persona del Legale Rappresentante dell'Impresa pro tempore, con sede legale in Cesena, Via Comunale Larga n. 721, per lo **stabilimento di produzione di prefabbricati in c.a., c.a.p. e carpenteria sito nel Comune di Cesena, Via Comunale Larga n. 721**.

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 131 del 05/04/2013 prot. n. 65963/2013 rilasciato, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi., trattandosi di un atto inerente l'eliminazione della emissione E12 senza alcuna valutazione istruttoria rispetto a quanto prescritto nella precedente autorizzazione n. 494 del 06/09/2004 prot. n. 24618/04 rilasciata ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena a GED.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione, con contestuali modifiche di seguito riportate:

- eliminazione della emissione E13 “silos impianto betonaggio”;
- sostituzione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E1 e E8 “impianto silos betonaggio”.

Con e-mail del 13/11/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 09/03/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*Emissione E1 Impianto silos betonaggio*

*Emissione E8 Impianto silos betonaggio*

L'attività è compresa al punto 4.8.1 “Carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione materie prime” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all' Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché al punto 2. dell'Allegato 4.22 “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato punto 4.22 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto, altresì, che:

- l'impianto di abbattimento installato è stato progettato per rispettare il valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante costituito da polveri totali;
- il campionamento, in base alla norma UNI-EN 13284, non è attuabile in condizioni di sicurezza per l'operatore e non è significativo per le tempistiche normalmente legate alle operazioni di carico (le uniche fasi durante le quali si sviluppano polveri);
- sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a cartucce) dotato di pressostato differenziale;

si ritiene di non fissare il valore limite e di prescrivere, in applicazione di quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, la registrazione delle manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa.

*Emissione E2 Caldaia a vapore (n. 2 caldaie 1.491 kW cad., a metano)*

*Emissione E9 Caldaia a vapore (n. 1 caldaia 1.491 kW e n. 1 caldaia 994 kW, a metano)*

La potenza complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento supera la soglia di 3 MW e pertanto risultano tutti oggetto dell'autorizzazione Titolo I. Dato atto che i limiti sono individuati

al punto 1.3 della parte III all'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06, si evidenzia che il medesimo punto 1.3 prevede che i valori limite per le polveri e gli ossidi di zolfo siano considerati rispettati “se viene utilizzato metano o gpl”: tale dicitura sottintende che la Ditta deve rispettare tali valori limite senza obbligo di autocontrollo periodico, che rimane fissato pertanto per i soli ossidi di azoto. Tenuto conto altresì che, considerando i singoli bruciatori, sono tutti di potenzialità termica inferiore a 3 MW, si ritiene di non imporre l'obbligo di autocontrollo per gli impianti termici di cui alle emissioni E2 e E9, in analogia a quanto previsto dalla D.G.R. 2239/09 e s.m.i punto 4.34 per l'autorizzazione di carattere generale degli impianti termici civili.

#### *Emissione E4 Impianto di aspirazione fumi saldatura*

##### *Emissione E14 Saldatura*

L'attività è compresa al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO<sub>2</sub> (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e all'allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametri polveri. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.20. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un controllo delle emissioni (eventualmente sostituibile con un controllo recente), in quanto esistenti ma in precedenza non sottoposte al rispetto di valori limite per gli inquinanti ossidi di azoto e monossido di carbonio. Successivamente il controllo dovrà avvenire con una periodicità almeno annuale.

#### *Emissione E5 Impianto sabbiatura*

##### *Emissione E6 Granigliatura*

L'attività è compresa al punto 4.13.11 “Distaffatura, sabbiatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché al capoverso n. 3 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato punto 4.31 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un controllo delle emissioni (eventualmente sostituibile con un controllo recente), in quanto esistenti ma in precedenza sottoposte al rispetto di valori limite meno restrittivi per l'inquinante polveri totali. Successivamente il controllo dovrà avvenire con una periodicità almeno annuale.

*Emissione E7 Pantografo* - L'attività è compresa al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante polveri totali, nonché al punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa i valori limite in emissione per gli inquinanti polveri totali, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.16, di seguito riportati:

Materiale particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc

Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un controllo della emissione (eventualmente sostituibile con un controllo recente), in quanto esistente ma in precedenza non

sottoposta al rispetto di valori limite per gli inquinanti ossidi di azoto e monossido di carbonio. Successivamente il controllo dovrà avvenire con una periodicità almeno annuale.

*Emissione E10 Cabina verniciatura*

*Emissione E11 Cabina verniciatura*

Per quanto concerne l'inquinante "polveri totali" il riferimento è dato:

- dal punto 4.13.46 "Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero inferiore o uguale a 50 kg" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa un valore limite pari a 5 mg/Nmc;
- dal punto 5. dell'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nonché dal punto 48.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., che fissano un un valore limite pari a 3 mg/Nmc.

Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Per quanto concerne l'inquinante "composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" il riferimento è dato dal punto 6. dell'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. che fissa un valore limite pari a 50 mg/Nmc, nonché dal punto 4.13.46 "Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero inferiore o uguale a 50 kg" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che rimanda la fissazione del limite alla Conferenza di Servizi. Si applica, pertanto, il valore succitato pari a 50 mg/Nmc.

Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa. I consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro vidimato da Arpa. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un controllo delle emissioni (eventualmente sostituibile con un controllo recente), in quanto esistenti ma in precedenza sottoposte al rispetto di valori limite meno restrittivi per l'inquinante polveri totali. Successivamente il controllo dovrà avvenire con una periodicità almeno annuale.

*Impianti termici civili* – Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni in atmosfera:

ID	Potenza (kW)	Combustibile
ET1 – capannone verniciatura	209	Metano
ET2 - capannone verniciatura	209	Metano
ET3 – capannone carpenteria	1.130	Metano
ET4 - uffici	167	Metano
ET5 -uffici	30	Metano
ET6 - uffici	30	Metano
ET7 - uffici	30	Metano
ET8 - uffici	30	Metano
ET9 - uffici	30	Metano
ET10 - uffici	30	Metano

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 09/03/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione di apposita documentazione integrativa; Con PEC del 14/03/16 PGFC/2016/3659 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 22/04/16 PGFC/2016/5820 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 15/04/16.

Con mail del 05/05/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e alla Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, in quanto soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 09/03/16, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con l'integrazione succitata, ritenendo completa la documentazione prodotta e di confermare le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 09/03/16. Con mail del 10/05/16 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento. Con mail del 19/05/16 l'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena ha ritenuto soddisfacente la documentazione trasmessa dalla Ditta, per quanto di propria competenza.

A precisazione di quanto deciso dalla Conferenza di servizi in merito alle emissioni E1 ed E8 “Impianto silos betonaggio”, il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto necessario fissare il valore di limite di 10 mg/Nm<sup>3</sup> per l'inquinante “Polveri totali” stabilito dal punto 2 dell'Allegato 4.22 alla DGR 2236/09 e smi, indicando che tale valore limite per l'inquinante “Polveri totali” si intende automaticamente rispettato vista la presenza di idoneo sistema di filtrazione delle polveri e di misuratore di pressione differenziale, senza la necessità di effettuare campionamenti di controllo a tale emissione, come indicato dal medesimo punto 2 dell'Allegato 4.22. Al fine di garantire nel tempo il rispetto del valore limite si ritiene di prescrivere l'effettuazione di ispezioni di verifica della stato di conservazione ed efficienza dell'impianto di abbattimento e la relativa annotazione su registro, con una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa, in analogia a quanto disposto dal punto 8.1 dalla DGR 960/99 e dai punti 2 e 6 dell'Allegato 4.22 alla DGR 2236/09 e smi.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 09/03/16, delle valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL della Romagna – sede di Cesena e delle successive precisazioni del Responsabile dell'endoprocedimento in merito al valore limite da applicare ad E1 ed E8, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/10/2015 P.G.N. 41809, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

ID	Potenza (kW)	Combustibile
ET1 – capannone verniciatura	209	Metano
ET2 - capannone verniciatura	209	Metano

ET3 – capannone carpenteria	1.130	Metano
ET4 - uffici	167	Metano
ET5 -uffici	30	Metano
ET6 - uffici	30	Metano
ET7 - uffici	30	Metano
ET8 - uffici	30	Metano
ET9 - uffici	30	Metano
ET10 - uffici	30	Metano

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

#### **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di prefabbricati in c.a., c.a.p. e carpenteria sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

##### **EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO SILOS BETONAGGIO**

##### **EMISSIONE N. 8 – IMPIANTO SILOS BETONAGGIO**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	16	m
Durata	1	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Tenuto conto che:

- le operazioni di stoccaggio dei materiali polverulenti nel silos sono presidiate da un idoneo sistema di depolverazione dell'aria movimentata, in quanto sulla emissione dello sfiato del silos è installato un impianto di abbattimento delle polveri totali (filtro a cartucce) rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (in grado cioè di garantire un'efficienza di abbattimento superiore al 90%), dotato inoltre di pressostato differenziale;
- l'impianto di abbattimento installato è stato progettato per rispettare il valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante costituito da polveri totali;
- il campionamento, in base alla norma UNI-EN 13284, non è attuabile in condizioni di sicurezza per l'operatore e non è significativo per le tempistiche normalmente legate alle operazioni di carico (le uniche fasi durante le quali si sviluppano polveri);

il valore limite per l'inquinante “Polveri totali” si intende automaticamente rispettato, senza la necessità di effettuare campionamenti di controllo a tale emissione. Al fine di garantire nel tempo il rispetto del valore limite, la Ditta dovrà effettuare ispezioni di verifica della stato di conservazione ed efficienza dell'impianto di abbattimento con le modalità indicate al successivo **punto 6**.

##### **EMISSIONE N. 2 – CALDAIA A VAPORE (N. 2 CALDAIE 1.491 kW CAD., A METANO)**

##### **EMISSIONE N. 9 – CALDAIA A VAPORE (N. 1 CALDAIA 1.491 kW, N. 1 CALDAIA 994 kW, A METANO)**

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.  
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

#### **EMISSIONE N. 4 – IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA**

Impianto di abbattimento: cella filtrante metallica

Portata massima	13.200	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 5 – IMPIANTO SABBIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	12.800	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE N. 6 – GRANIGLIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE N. E7 – PANTOGRAFO**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	11.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

---

Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 10 – CABINA VERNICIATURA**

#### **EMISSIONE N. 11 – CABINA VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: maniche quadrate a doppio strato filtrante (primo strato con fibre di vetro, secondo strato filtrante in fibra di poliestere)

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 14 - SALDATURA**

Impianto di abbattimento: cella filtrante metallica + filtro a tasche

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 4, N. 7 e N. 14** (esistenti ma precedentemente non assoggettate al rispetto di valori limite per i parametri “ossidi di azoto” e “monossido di

- carbonio”), **N. 5 e N. 6** (esistenti ma precedentemente assoggettate ad un valore limite meno restrittivo), **N. 10 e N. 11** (esistenti ma precedentemente assoggettate ad un valore limite meno restrittivo per il parametro “polveri totali”), eventualmente sostituibili da controlli recenti.
4. Entro un mese dalla data dei controlli richiesti al precedente punto 3 la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
  5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 4, N. 5, N. 6, N. 7, N. 10, N. 11 e N. 14** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell’ultimo controllo effettuato.
  6. Relativamente alle **emissioni N. 1 e N. 8**, i dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 8**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
  7. Relativamente alle **emissioni N. 10 e N. 11** si prescrive quanto di seguito indicato:
    - a) dovranno essere annotati, sul **registro** di cui al successivo **punto 8**, i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente (vernici, catalizzatori, diluenti), validati dalle relative fatture di acquisto, e dei giorni di utilizzo di tali prodotti. Tali consumi non devono essere superiori complessivamente a **10.663 kg** di prodotti vernicianti a solvente pronti all’uso **all’anno**, e comunque complessivamente non superiori a **50 kg/giorno**;
    - b) l’attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
    - c) la portata di aria espulsa, stante le caratteristiche della cabina deve essere in rapporto diretto con la seguente velocità dell’aria in cabina o nell’ambiente: 0,4/0,6 m.s-1;
    - d) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa.
  8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
    - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l’orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
    - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera a) del precedente punto 7, relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 10 e N. 11**;
    - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all’impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 1 e N. 8**, così come richiesto al precedente punto 6.
-

**SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA****PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta al comune di Cesena il 26/10/2015 (PGN 92216 del 28/10/2015) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il RINNOVO delle autorizzazioni allo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via LARGA DI S. ANDREA n. 721

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- le autorizzazioni allo scarico:

PG N. 31383 del 30/04/2013 di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 14586 del 17/03/2009 di rinnovo dell'autorizzazione PGN 19201 del 01/06/2005

PG N. 31378 del 30/04/2013 di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 14584 del 17/03/2009 di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 19199 del 01/06/2005 emesse dal Comune di Cesena;

- il parere Hera protocollo n. 19723 del 11/02/2016, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 16631 del 15/02/2016;

**CARATTERISTICHE**

<b>TITOLARE DELLO SCARICO:</b>	<b>GED SRL</b>
Ubicazione insediamento	VIA LARGA DI S. ANDREA n. 721
Destinazione d'uso insediamento	PRODUZIONE PREFABBRICATI
Potenzialità insediamento	7500 mc/anno – 30 mc/d
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	VASCHE DI DECANTAZIONE
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento:	Impianto dep. di Pievesestina, via Turrone

## PRESCRIZIONI

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera “tipo A” provenienti dall'insediamento indicato in premessa, è autorizzato secondo lo schema fognario allegato alle autorizzazioni iniziali e nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 19723 del 11/02/2016 sottoriportate:

1) Nella fognatura nera di **Via Fossalta** sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio mescolatori impianto di betonaggio**.

2) Nella fognatura nera di **Via Larga** sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio mescolatori impianto di betonaggio, lavaggio pannelli**.

3) Gli scarichi devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione del parametro per il quale valgono i seguenti limiti:

**$5,5 \leq \text{pH} \leq 12$ .**

4) La deroga di cui al punto precedente è concessa sulla base di un volume di scarico non superiore a **7.500 mc/anno - 30 mc/d**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, la deroga concessa.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

**sifoni 'Firenze'** dotati di doppia ventilazione e posizionati all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

**vasche di decantazione** (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali);

**pozzetti di prelievo** (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.

6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

11) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**